

pubb. in G. U. n. 15, 20/04/2008



CONSERVATORIO DI MUSICA
"SAN PIETRO A MAJELLA"
NAPOLI

REGOLAMENTI ELETTORALI

ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di marzo, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito del Conservatorio e con invio al Ministero nonché a tutti i conservatori della Repubblica.

In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore le elezioni sono indette dal Direttore vicario oppure, in mancanza, dal Decano dei docenti entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il decreto di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre, in base al presente regolamento:

- a) fissare la data e il luogo di tutte le votazioni;
- b) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
- c) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio dei Professori per la nomina della Commissione elettorale;
- d) fissare il termine entro il quale la Commissione elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature e dei ricorsi.
- e) indicare i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART.2 ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo è riservato ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli:

- a) con incarico a tempo indeterminato,
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico su cattedra in organico;
- c) con provvedimento di utilizzazione annuale su cattedra in organico.

L'elenco degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere segnalate alla Commissione elettorale e sanate sino a tre giorni prima delle votazioni.

ART.3 ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Possono concorrere all'elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli i docenti, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

1. essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni avendo maturato un'anzianità in servizio di almeno dieci anni e di essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali
2. non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
4. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.

I docenti interessati devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale, per il tramite della Segreteria del Conservatorio (Ufficio protocollo), entro dieci giorni lavorativi dalla data di indizione delle elezioni. In allegato alla domanda devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti.

La verifica delle candidature è effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo Art.4.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali.

I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre ricorso alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà gli esiti del ricorso.

La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

In data compresa entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni sarà convocato un collegio dei Docenti per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, l'illustrazione del proprio programma.

ART.4 COMMISSIONE ELETTORALE

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei Professori entro cinque giorni dall'indizione delle elezioni e nominata con decreto dal Direttore. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i Docenti titolari con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario, si avvale della collaborazione del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- stabilisce gli orari di apertura e chiusura del seggio;
- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità delle candidature verificando il possesso dei requisiti di cui all'Art.3;
- decide sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- nomina i componenti del Seggio elettorale, di cui all'Art.5, del quale assicura il funzionamento;
- redige il verbale delle operazioni di voto e proclama l'eletto.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Della Commissione elettorale e del Seggio elettorale non possono far parte i candidati.

ART.5 SEGGIO ELETTORALE

Il Seggio elettorale, è costituito da tre componenti effettivi e almeno due supplenti, scelti fra i Docenti titolari con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio, individuati dalla Commissione elettorale. Al loro interno i componenti del Seggio elettorale designano il Presidente di Seggio.

I componenti del Seggio elettorale sono presenti alle operazioni di voto,

elettorali. Al termine delle operazioni di voto i componenti del Seggio elettorale procedono allo scrutinio e ne trasmettono l'esito alla Commissione elettorale con apposito verbale.

ART.6 MODALITA' DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni fissati dal decreto di indizione.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo apponendo un segno nello spazio previsto

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è priva della vidimazione o se è deteriorata.

~~Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.~~

Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono validamente espressi ai fini dell'elezione, ma concorrono comunque alla determinazione del quorum nella prima e nella seconda votazione.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale, che è soggetto alla normativa sulla privacy.

ART.7 METODO D'ELEZIONE

La prima votazione è ritenuta valida se ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum non si procede allo scrutinio e la votazione viene ripetuta. In caso di validità si procede allo scrutinio e risulta eletto il candidato che raggiunge la metà più uno degli aventi diritto al voto.

La seconda votazione è comunque ritenuta valida, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto. Risulta eletto il candidato che raggiunge almeno la metà più uno dei votanti.

Nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella seconda votazione. La votazione è comunque ritenuta valida, indipendentemente dal numero dei

votanti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze calcolate sui voti validi.

Nei casi di parità di voti sia nell'identificazione del candidato che accede al ballottaggio sia nell'individuazione del candidato eletto si tiene conto della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Musica di Napoli o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito le elezioni si ritengono annullate e si procede a nuova indizione entro i successivi quindici giorni.

ART. 8 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Il primo turno elettorale deve svolgersi entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di indizione delle elezioni.

I turni elettorali successivi devono svolgersi, di norma, entro sette giorni dallo svolgimento dei turni precedenti.

ART.9 RICORSI E PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

Entro i tre giorni successivi all'affissione all'Albo dei verbali dello scrutinio i candidati interessati possono presentare ricorso alla Commissione elettorale. Nei due giorni successivi la Commissione elettorale pubblica l'esito dei ricorsi e procede alla proclamazione dell'eletto.

ART.10 NOMINA DEL DIRETTORE

La Commissione elettorale trasmette copia del verbale della proclamazione del candidato eletto al Direttore in carica per gli adempimenti di legge.

Il Direttore è nominato con decreto del Ministro.